

Informativa per la clientela di studio

N. 132 del 02.10.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Errori nel ravvedimento

*L'Agenzia delle Entrate, **con una nuova interpretazione, ha riconosciuto efficace il ravvedimento effettuato parzialmente** (si tratta di versamenti globalmente insufficienti e le cui sanzioni e/o gli interessi non sono commisurati all'imposta versata).*

In tale ipotesi il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato con riferimento alla quota parte dell'imposta proporzionata a quanto versato. Sulla differenza non sanata saranno irrogate le sanzioni ordinarie e/o recuperati gli interessi non versati.

Premessa

Con la circolare 27/E del 2.8.2013, l'Agenzia delle Entrate ha risolto le problematiche applicative connesse agli errati versamenti delle imposte da parte dei contribuenti. In particolare si riferisce alle seguenti fattispecie:

- ✓ omesso versamento della maggiorazione dello 0,40% dovuta sui pagamenti delle imposte sui redditi e dell'Irap effettuati nei 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria;
- ✓ errato versamento di imposte, sanzioni, in sede di ravvedimento operoso.

Omesso o insufficiente versamento della maggiorazione dello 0,40%

I versamenti a saldo e di primo acconto delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e Irap (quindi Irpef, Ires e Irap), devono essere di norma effettuati entro il giorno 16 del 6° mese

successivo alla chiusura del periodo d'imposta, che per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare significa entro il 16 giugno.

A stabilirlo è l'art. 17 commi 1 e 3 del D.P.R. 435/2001. Il comma 2 del citato articolo prevede la possibilità di versare tali imposte oltre il 16 giugno, ma non più tardi del 30° giorno successivo, versando la maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo del 0,40%, unitamente all'imposta, senza distinzione di codice tributo.

Questo significa, ad esempio, che se la scadenza per il versamento è il 16 giugno, c'è la possibilità di pagare le imposte senza sanzioni entro il 16 luglio (30 giorni dopo), maggiorando gli importi dello 0,40%.

All'Agenzia delle Entrate sono arrivate richieste di chiarimento sul **versamento della maggiorazione dello 0,40%, in particolare se l'omesso o carente pagamento della maggiorazione, entro il 30° giorno successivo alla scadenza originaria, comporti il tardivo versamento dell'intero ammontare dovuto, o se invece costituisca solo un insufficiente versamento.**

Con la Circolare 27/E del 2.8.2013 l'Agenzia chiarisce che l'omesso o carente versamento della maggiorazione, entro i 30 giorni successivi alla scadenza originaria, **non comporta il tardivo versamento dell'intero ammontare dovuto, ma costituisce solo un omesso versamento parziale.**

Pertanto al contribuente sarà applicata la sanzione del 30% solo sulla differenza tra quanto versato entro i 30 giorni e quanto effettivamente dovuto, indipendentemente dal fatto che il soggetto:

- ✓ abbia versato correttamente l'imposta e non abbia invece pagato la maggiorazione;
- ✓ oppure non abbia versato correttamente né l'imposta né la maggiorazione, in quanto non potendosi distinguere i due importi (imposta e maggiorazione), il versamento s'intende complessivamente insufficiente.

Efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti

Il contribuente in caso di omessi pagamenti può decidere di ravvedersi. In tal caso dovrà versare:

- quanto dovuto a titolo di tributo, maggiorato dello 0,40%;
- gli interessi moratori;
- la sanzione ridotta pari a:
 - ✓ 3% se il versamento avviene entro 30 giorni dal termine lungo;
 - ✓ 3,75% se il versamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.

Il giorno dal quale far decorrere il termine di ravvedimento è quello in cui si è effettuato il pagamento, 16 giugno o 16 luglio.

Se si è omissso completamente il versamento, si considererà la scadenza originale del 16 giugno.

Come già chiarito con la Risoluzione 67/E del 23.06.2011, se in sede di ravvedimento si versa l'importo dovuto in misura insufficiente, ma con sanzioni e interessi commisurati alla frazione di imposta pagata, il ravvedimento (c.d. parziale) si considera perfezionato limitatamente all'importo versato.

Anche nel caso in **cui sanzioni ed interessi non siano commisurati alla frazione di importo versato, il ravvedimento si considererà perfezionato, limitatamente però alla quota d'importo proporzionata a quanto complessivamente corrisposto.**

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....